REGIONE CALABRIA

Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari

Settore 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del Farmaco"

Regione Calabria
Protocollo Generale – SIAR
N. 259342 del 06/08/2020

Ai Commissari Straordinari
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Ospedaliere
delle Aziende Sanitarie Provinciali e
delle Aziende Ospedaliere

Alle Commissioni straordinarie
Ai Direttori Farmacie Territoriali e Ospedaliere
delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro e Reggio Calabria

Agli MMG e ai PLS
per il tramite dei Direttori di Distretto

Agli Ordini Provinciali dei Medici

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti

A Federfarma Calabria

LORO SEDI

e, p.c. Al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari

Al Dirigente del Settore 11
"Gestione SISR, Monitoraggio e Implementazione dei Flussi sanitari"

SEDE

Oggetto: Prescrizioni con ricetta dematerializzata a carico del SSN di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

Con nota prot. n. 5351 del 14 maggio 2020 DGSISS-MDS-P (in allegato) il Ministero della Salute (MdS) congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha emanato disposizioni in merito all'attuazione della dematerializzazione delle prescrizioni di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope (medicinali stupefacenti) in classe di rimborsabilità A, compresi quelli destinati alla terapia del dolore.

La predetta circolare riguarda esclusivamente l'estensione della prescrizione dematerializzata ad alcuni medicinali stupefacenti, per come specificato nella tabella sottostante e non apporta alcuna modifica alla disciplina vigente in materia, compreso quanto previsto dal DPR 309/90, con particolare riferimento all'art.43, "Obblighi dei medici chirurgici e dei medici veterinari", e all'art. 45 "Dispensazione dei medicinali".

Ricetta dematerializzata	Ricetta ministeriale a ricalco
Medicinali stupefacenti sezione B C D E della tabella dei medicinali	Medicinali stupefacenti sez. A
Medicinali stupefacenti sezione A inclusi in allegato III bis, per la terapia del dolore, contrassegnati nella sezione A dei medicinali con (**). Resta escluso il metadone, anche quando prescritto per il trattamento del dolore severo	Medicinali stupefacenti sezione A inclusi in allegato III bis, per indicazioni diverse dalla terapia del dolore, contrassegnati nella sezione A dei medicinali con (**).

Restano esclusi dalla prescrizione dematerializzata:

- i medicinali compresi nella sez. A della tabella dei medicinali, anche se inclusi nell'allegato III- bis, quando prescritti per indicazioni diverse dalla terapia del dolore, che continueranno, quindi, ad essere prescritti sul ricettario ministeriale a ricalco, di cui al DM 10.3.2006;
- le confezioni a base di metadone, anche se prescritti per la terapia del dolore.

Nella compilazione delle ricette in modalità dematerializzata da parte dei prescrittori e nella fase di dispensazione da parte dei farmacisti è necessario attenersi a quanto di seguito specificato:

All'atto della prescrizione dei farmaci dell'allegato III-bis (sezioni A e D):

- il medico deve indicare la posologia (DPR 309/90, art 43) per consentire al farmacista le verifiche necessarie (DPR 309/90, art. 45). Si precisa che tali indicazioni vanno riportate esclusivamente nel campo "motivazNote". Il campo "motivazNote" è un campo di testo libero, sul quale ad oggi il sistema TS non applica alcun vincolo, per cui è necessario porre attenzione nella compilazione. La durata della terapia non deve superare i trenta giorni;
- Il prescrittore deve sempre indicare l'indirizzo ed il numero telefonico professionale. Tali indicazioni devono essere riportate nel campo note;
- analogamente a quanto già avveniva con la compilazione della ricetta rossa SSN in formato cartaceo, per i medicinali dell'allegato III bis utilizzati nel trattamento del dolore severo, deve essere apposto il **codice TDL** e il campo corretto da implementare sulla ricetta dematerializzata è quello dell'esenzione.

Si specifica che in applicazione dell'art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, è prevista la circolarità interregionale anche per le prescrizioni dematerializzate dei medicinali stupefacenti.

Le presenti indicazioni potranno essere aggiornate in base ad eventuali nuove deliberazioni del tavolo congiunto MEF - MdS.

Al proposito, si riportano di seguito i principali aspetti previsti per la fornitura in regime SSR di tali medicinali.

***Adempimenti del farmacista necessari per la spedizione delle ricette dematerializzate*:**

– I medicinali stupefacenti erogati e appartenenti alle Sezioni A, B e C della *tabella medicinali* devono essere registrati nel *registro di entrata e uscita* stupefacenti (art 60 DPR 309/90). Al proposito il farmacista:

- stampa il promemoria su cui applica le fustelle dei farmaci erogati, analogamente alle modalità operative in essere ai fini del rimborso da parte del SSR delle prescrizioni dematerializzate;
- allega il promemoria al *registro di entrata e uscita*;
- riporta nel registro i dati della ricetta DEMA (data, nome e cognome del paziente, data di compilazione della ricetta, numero NRE della ricetta);

- solo per le ricette contenenti i medicinali di cui alla Sezione A dell'Allegato III bis, registra sul promemoria nome e cognome dell'acquirente maggiorenne e gli estremi del documento di riconoscimento;

Restano immutati gli altri formalismi previsti per la spedizione dei medicinali soggetti al DPR 309/90 ricompresi nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D, E e dell'allegato III-bis.

– In fase di spedizione della ricetta il farmacista effettua le verifiche sulla base della posologia indicata; la ricetta può comunque essere spedita anche se il numero di confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite di trenta giorni di terapia, qualora l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni, in quanto non è possibile lo sconfezionamento. Qualora sia erroneamente prescritta una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista può spedire la ricetta consegnando il numero di confezioni sufficienti a coprire la terapia di trenta giorni in base alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

CLASSIFICAZIONE	RICETTA	ANNOTAZIONI	ESENZIONI	POSOLOGIA	QUANTITA' PRESCRIVIBILE	Registrazione documento	REGISTRO CARICO E SCARICO	STAMPA DEL PROMEMORIA
			su ricetta dematerializzata campo **esenzioni**	su ricetta dematerializzata campo **motivazNote**				
SEZ A	**Ricetta ministeriale a ricalco**	Telefono e recapito del medico		SI		SI	SI	
SEZ A -ALLEGATO III BIS prescritti per la terapia del dolore	**Ricetta dematerializzata**		TDL	SI	30 Giorni di terapia	SI	SI	SI
Medicinali a base di metadone	*al momento tali medicinali rimangono esclusi dalla prescrizione su ricetta dematerializzata*							
SEZ B	Non contiene farmaci erogabili in regime SSN: RNR bianca			NO	*2 confez per ricetta * 3 confezioni per ricetta in presenza di codice esenzione		SI	
SEZ C	**Ricetta dematerializzata**			NO	*2 confez per ricetta * 3 confezioni per ricetta in presenza di codice esenzione		SI	SI
SEZ D	**Ricetta dematerializzata** tutti i farmaci a carico SSN, fanno parte dell'allegato III bis		TDL	SI	30 Giorni di terapia			NO
SEZ E	**Ricetta dematerializzata** solo per i farmaci in classe A			NO				NO
PRESCRITTORE						FARMACISTA		

Ai destinatari della presente comunicazione si chiede di garantirne la massima diffusione ai soggetti interessati, con particolare riferimento ai medici prescrittori (MMG/PLS e Specialisti).

Cordiali saluti.

f.to Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Simona Mirarchi

f.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo Ferrari